

OGGETTO: **DISTACCO DEI LAVORATORI IN AMBITO COMUNITARIO**  
**DOMANDA DI RILASCIO DEL MODELLO A1 PRESENTATA ALL'INPS**  
**SOLO IN VIA TELEMATICA, DA SETTEMBRE 2019**

Il “*documento portatile A1*” viene rilasciato dall’INPS per certificare la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore “distaccato” che svolga attività lavorativa in uno o più Stati applicanti la regolamentazione comunitaria (\*) (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 3/2016).

Nei confronti del **lavoratore subordinato** l’ipotesi del “distacco” comunitario – da non confondersi con quello in ambito nazionale, disciplinato dall’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 (CONFIMI RAVENNA NEWS 22/2014) – si verifica quando il datore di lavoro lo trasferisce, per suo conto, in un altro paese dell’Unione europea per un periodo massimo di 24 mesi (non si tratta, quindi, di un semplice invio in trasferta, consistente nel temporaneo mutamento del luogo della prestazione lavorativa, permanendo il legame funzionale con la sede abituale di lavoro).

Per la gestione del rilascio del documento portatile A1 l’INPS ha predisposto specifici modelli di richiesta le cui modalità di presentazione, in base alla tipologia di lavoratore, possono essere:  
 1) inoltrate tramite la “funzione bidirezionale del Cassetto previdenziale”, PEC, raccomandata A/R; 2) presentate direttamente allo sportello (messaggio n. 218/2016 – CONFIMI RAVENNA NEWS n. 3/2016).

Allo scopo di agevolare l’utenza nella presentazione di tali richieste l’INPS ha realizzato una nuova procedura telematica, di cui ha fornito le seguenti istruzioni (circolare 11 giugno 2019, n. 86).

La nuova procedura telematica:

- dovrà essere utilizzata, **in via esclusiva da settembre 2019**, per la presentazione delle richieste di rilascio del modello A1 da parte dei datori di lavoro o degli intermediari di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979 (\*\*), per queste ipotesi:
  - lavoratore marittimo (art. 11, par. 4, Reg. (CE) n. 883/2004);

(\*) La normativa comunitaria si applica:

- agli Stati membri dell’Unione europea: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (isole di Reunion, Mayotte, Guyana francese, isole ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille: Martinica, Guadalupa e l’isola di Saint Martin), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia;
- agli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), in applicazione dell’Accordo SEE;
- alla Svizzera, in applicazione dell’Accordo CH-UE.

(\*\*) **Art. 1 legge n. 12/1979**

1. Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

(...)

4. Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l’esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.

- **lavoratore subordinato distaccato** (art. 12, par. 1, Reg. (CE) n. 883/2004);
  - accordo in deroga per distacco lavoratore dipendente (art. 16 Reg. (CE) n. 883/2004);
- consente l'invio della domanda con questo percorso: dal sito [www.inps.it](http://www.inps.it) selezionare "Tutti i servizi", digitare nel campo Testo libero "Servizi per le aziende e consulenti" e accedere al "Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo)" > "Distacchi" (Procedura per la richiesta della certificazione A1 in applicazione della normativa UE).

Fino al 31 agosto 2019 è previsto un periodo transitorio durante il quale sarà possibile inviare le domande sia con le consuete modalità, che con il canale telematico.

Per le richieste di rilascio del modello A1 per le quali è prevista la presentazione da parte del lavoratore interessato – ipotesi riportate in calce alla presente –, la trasmissione della domanda, in attesa del completamento del processo di telematizzazione, dovrà invece avvenire con le modalità attualmente in uso.

Come già indicato, per la presentazione della domanda il datore di lavoro o il suo intermediario deve accedere al servizio attraverso il "Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo)"; una volta effettuata l'autenticazione, il sistema propone l'elenco dei moduli di tutte le Dichiarazioni di Responsabilità. Selezionando il modulo "Distacchi" verrà richiesto l'inserimento della matricola INPS del datore di lavoro. All'inserimento della matricola il sistema, verificata la corrispondenza della stessa con i dati presenti negli archivi informatici dell'Istituto, propone la home page del modulo "Distacchi", nella quale l'utente potrà visualizzare l'elenco dei lavoratori per i quali sono state effettuate richieste della certificazione A1. Selezionando l'opzione "Inserimento domanda" sarà possibile procedere all'inserimento di una nuova richiesta, scegliendo tra le tipologie proposte.

Nel manuale utente presente nel servizio web sono riportate in dettaglio le funzionalità dell'applicativo.

Per tutte le domande approvate che si trovano nello stato "Accolta", verrà prodotta la certificazione A1 da rilasciare al lavoratore. L'applicazione, per ogni domanda accolta con numero di protocollo in uscita valorizzato, permette di scaricare in formato PDF la certificazione A1 che sarà memorizzata nell'applicazione.

Il richiedente, oltre a poter visualizzare l'esito nel cruscotto web a lui dedicato, sarà avvisato dell'avvenuta definizione della domanda via e-mail e/o via sms rispettivamente all'indirizzo e al numero di telefono mobile indicati nella domanda (se presenti). Una copia del documento portatile A1 verrà trasmessa al richiedente via PEC o via e-mail.

Qualora su richiesta dell'Istituzione estera si renda necessario acquisire il documento portatile A1 in formato originale, la certificazione sarà disponibile per il ritiro presso la Struttura territoriale INPS di competenza.

Per le seguenti tipologie di richieste – per le quali è prevista la presentazione da parte del lavoratore interessato –, in attesa del completamento del processo di telematizzazione, la trasmissione della domanda dovrà invece avvenire con le modalità attualmente in uso. In particolare, sono per il momento escluse dall'invio telematico le richieste che riguardano le situazioni:

- *lavoratore autonomo distaccato (art. 12, par. 2, Reg. (CE) n. 883/2004);*
- *lavoratore autonomo che esercita un'attività in più Stati (art. 13, par. 2, Reg. (CE) n. 883/2004);*
- *lavoratore autonomo e subordinato che esercita un'attività in più Stati (art. 13, par. 3, Reg. (CE) n. 883/2004);*
- *dipendente pubblico (art. 11, par. 3, lett. b), Reg. (CE) n. 883/2004);*

- *dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati (art. 13, par. 4, Reg. (CE) n. 883/2004);*
- *lavoratore subordinato che esercita un'attività in più Stati (art. 13, par. 1, Reg. (CE) n. 883/2004);*
- *personale di volo e di cabina (art. 11, par. 5, Reg. (CE) n. 883/2004);*
- *eccezione (art. 16 Reg. (CE) n. 883/2004):*
  - *a. Accordo in deroga generico;*
  - *b. accordo in deroga distacco lavoratore autonomo;*
- *lavoratore subordinato/autonomo che è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora (art. 11, par. 3, lett. a), Reg. (CE) n. 883/2004).».*

**Con riferimento all'ultima fattispecie sopra elencata**, presupposto per l'emissione della certificazione A1 è la sussistenza di una situazione transfrontaliera nella quale la persona, al di fuori della fattispecie di distacco o di esercizio di attività di lavoro in più Stati, si trova ad avere per motivi di lavoro e di residenza un collegamento con più di uno Stato dell'Unione europea. In particolare, la fattispecie ricorre nell'ipotesi in cui un lavoratore frontaliere svolga un'attività di lavoro dipendente o autonomo in uno Stato (per esempio, Italia) e risieda in un altro Stato comunitario (per es., Austria). In tale situazione il lavoratore per essere esonerato da eventuali obblighi di sicurezza sociale nello Stato di residenza, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 11 paragrafo 3, lett. a), del Regolamento (CE) n. 883/2004, il rilascio del modello A1 all'Istituzione dello Stato in cui esercita l'attività lavorativa. In questo caso il documento portatile A1 certificherà che tale lavoratore è soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato in cui esercita la sua attività lavorativa.